

## **Verso un nuovo provvedimento di amnistia ed indulto? Il problema della "selezione" dei reati amnistiabili**

1. Le recenti prese di posizione sulla ventilata possibilità di un prossimo provvedimento di amnistia ed indulto hanno già consentito di ben delineare alcuni punti problematici della questione.

In sintesi: come bene ha sottolineato Tullio Padovani (v. *Italia-Oggi* dell'8 giugno 2006) «la necessità di intervenire sembra davvero fuori discussione»; e ciò, invero, sia per ragioni di tutela dei diritti fondamentali della persona, atteso che «la situazione carceraria è oggi tale, per sovraffollamento e condizioni della detenzione, da costituire una vera e propria forma di illegalità istituzionale», sia per ragioni di giustizia sostanziale, posto che l'amnistia, opportunamente retrodatata, finirebbe col ratificare, in forma più uniforme e meno sperequata, quel destino processuale al quale già paiono destinati molti reati ormai prossimi alla prescrizione.

Parimenti inappuntabili sono però anche alcune osservazioni critiche, già avanzate da Luigi Stortoni (v. l'intervento sul sito internet dell'Unione delle Camere Penali: [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)), in relazione agli ipotizzati contenuti di un nuovo provvedimento di amnistia (così come tratteggiato dal disegno di legge proposto dall'Associazione Radio Carcere e modellato secondo schemi in larga parte corrispondenti ad altri analoghi provvedimenti del passato). Si è così fatto notare: la data stabilita quale termine per l'operatività dell'amnistia (che allo stato pare ipotizzata per la fine dell'anno 2002) risulta davvero troppo arretrata nel tempo per consentire al provvedimento di sostituirsi più direttamente agli accennati analoghi effetti di una prescrizione ormai incombente.

Ancora: la previsione, quale elemento condizionante per entrambi i benefici, dell'*adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato* e, per l'amnistia, anche dell'*eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che ne (dal reato) siano derivate*, nonché la *restituzione del prezzo o profitto del reato*, rappresenta clausola che pone non marginali problemi di attuazione ed accertamento concreto e che, quanto meno, necessita sicuramente di essere coordinata con la parallela previsione alternativa di una provata *impossibilità di adempiere*.

Ma è soprattutto rispetto alla selezione dei reati ammessi al beneficio dell'amnistia, ed in particolare alla previsione di molte deroghe *ad*

*includendum* e *ad excludendum*, che si è giustamente focalizzata l'attenzione. E le questioni segnalate meritano di essere pur brevemente riprese, in quanto offrono spunti per alcune ulteriori notazioni critiche.

2. Il problema è sostanzialmente questo. Chi più ha approfondito le basi per una corretta verifica circa la conformità al principio costituzionale di eguaglianza di provvedimenti di clemenza quali amnistia ed indulto ha molto chiaramente precisato come ogni questione sia strettamente connessa alle stesse motivazioni che possono portare alla emanazione di siffatti provvedimenti: «ciò che importa è che il motivo su cui essi si basano sia tale da riferirsi a serie di comportamenti oggettivamente individuabili con caratteristiche proprie nell'insieme delle fattispecie concrete integranti ipotesi astratte di reato, caratteristiche che possono portare ragionevolmente ad un giudizio - formulato ora per allora o ora per ora - di ingiustizia circa l'applicazione della legge comune ovvero di inopportunità politica delle eventuali condanne e pene. L'amnistia e l'indulto sono invece atti arbitrari lesivi del principio di eguaglianza tutte le volte in cui siano concessi senza alcun riguardo alle caratteristiche dei fatti coperti da beneficio, in base a considerazioni del tutto estranee alla necessità di regolare diversamente, *ex post*, determinate fattispecie particolari ovvero alla opportunità politica di non procedere alla pronuncia di condanna o alla esecuzione della pena per fatti oggettivamente individuabili con caratteristiche proprie». In assenza di una puntuale e precisa determinazione di tali caratteristiche «la diversità di trattamento che deriva per situazioni che si differenziano, molto estrinsecamente, per essersi realizzate subito prima o subito dopo il termine indicato nel provvedimento appare chiaramente intollerabile in ogni ordinamento che deve essere informato al rispetto del principio di eguaglianza» (così G. ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Milano, 1974, 90 s.).

Pur se già risalenti nel tempo, si tratta di puntualizzazioni ancora pienamente condivisibili, corrette e fondate (sul punto, anche di recente, si vedano le conferme di un altro autorevole studioso dell'argomento: G. GEMMA, *Clemenza (profili costituzionali)*, in *Digesto pen.*, aggiornamento, 2000, 56), ma - riconoscerlo è davvero motivo di profondo rammarico - totalmente disattese dalla "prassi" legislativa in materia di amnistie ed indulti e non adeguatamente avvalorate dagli orientamenti della Corte costituzionale. L'esperienza passata ha sempre visto ancorare l'emanazione

di provvedimenti di clemenza a motivazioni del tutto congiunturali, costantemente connesse solo alla duplice ricorrente esigenza di ridurre l'esorbitante carico dei processi pendenti e di liberare le carceri da eccessi di sovraffollamento: motivazioni tutt'altro che idonee e sufficienti, quindi, a giustificare la discriminazione sanzionatoria tra fatti non più punibili "solo perché commessi prima di una certa data" e fatti (pur del tutto identici) che viceversa si confermano ancora punibili "solo perché commessi dopo quella certa data". Ma così è e, pur ribadendo l'eccezionalità dello strumento clemenziale ed auspicando un più cauto e motivato ricorso a tale soluzione, anche la Corte costituzionale ha parimenti ritenuto «che una indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia eccederebbe i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimità della legge ad essa assegnato. Infatti tale sindacato non potrebbe altrimenti effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai più penetranti di quelli consentiti, da riferire sia alla entità dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunità in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso alla amnistia, nonché alla individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere» (v. Corte cost., sent. 5 luglio 1971 n. 175, in *Foro it.*, 1971, I, 2453, e, più di recente, con riguardo all'ultimo "condono fiscale", v. Corte cost., ord. 4 aprile 2005, n. 155, in *Gazz. Uff.*, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 16 del 20 aprile 2005).

Si tratta di decisione che, riconoscendo un così ampio margine di insindacabile discrezionalità legislativa, di fatto ha pressoché cancellato ogni reale possibilità di ipotizzare un serio vaglio di legittimità costituzionale sui provvedimenti di clemenza. Su tali basi, del tutto illusoria ed impraticabile diviene infatti anche la possibilità di mettere seriamente in discussione la stessa "plausibilità" della soglia temporale di applicabilità del beneficio (qualche spazio di più penetrante verifica è stato individuato, invero, solo in materia di amnistia per reati finanziari, ma si tratta di spazi che ci paiono favoriti dalla maggiore ristrettezza dello stesso ambito di illeciti considerati e, comunque, mai ritenuti tali, in concreto, da portare al riconoscimento di limiti viziati da manifesta irragionevolezza: al riguardo, v. ad esempio Corte cost., sent. 12 febbraio 1976, n. 32, in *Foro it.*, 1976, I, 900).

Più si rinuncia ad una scelta "motivata" delle ragioni che possono, o meno, fondare il ricorso alla clemenza e più diventa però necessario ed

imprescindibile evitare sperequazioni che, sotto altro profilo, possano suonare come il mero frutto dell'arbitrio.

Ed allora: se, ancora una volta, l'unica motivazione concreta che possa legittimare un nuovo ricorso alla clemenza del legislatore è data dalla mera constatazione di una rinata esigenza di deflazione dei processi e di sfoltimento delle carceri; se, ancora una volta, la genericità di tale esigenza congiunturale rende difficile, se non impossibile, l'individuazione di criteri di maggiore pregnanza sostanziale circa la selezione temporale dei fatti amnistiabili (perché "fine 2002", anziché "fine 2003" o non "fine 2004"?); allora davvero l'unico ed esclusivo parametro di valutazione della legittimità costituzionale di un nuovo provvedimento di amnistia diviene proprio quello relativo al criterio attraverso il quale il legislatore decide in astratto di selezionare l'ambito dei reati per i quali il beneficio viene ad essere concesso.

Orbene, anche nell'ipotesi attualmente in discussione, tale selezione è stata principalmente ancorata all'entità della pena edittale massima stabilita per legge (in particolare, nel disegno di legge proposto dall'Associazione Radio Carcere si ipotizza l'applicabilità dell'amnistia «per ogni reato non tributario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena»). A questo primo criterio di massima (di certo non determinante – come segnalava ancora Gustavo Zagrebelsky – nel caso di provvedimenti di clemenza davvero fondati sul riconoscimento di motivazioni di eccezionalità o della irripetibilità del beneficio, ma sicuramente il più idoneo ad assicurare quelle note di "astrattezza" e "generalità" che dovrebbero contrassegnare una rinuncia alla pena così generica ed astratta da essere motivata solo in base alle accennate esigenze congiunturali), a questo primo criterio di massima, si diceva, fa tuttavia seguito un'ampia e complessa serie di previsioni ulteriori che, a seconda dei casi, ampliano, ovvero riducono, quell'iniziale cerchia di reati, proponendo e formalizzando, quanto meno ai fini dell'ammissibilità del beneficio, una valutazione di gravità dei fatti del tutto diversa da quella insita nella previsione edittale della pena.

Proprio questo è il punto sul quale Luigi Stortoni ha giustamente ed opportunamente orientato la sua attenzione; ed ha così segnalato: «In realtà siffatte previsioni possono anche trovare ragione in specificità storico/politiche in cui certi fatti penalmente illeciti hanno avuto luogo, onde l'estensione della clemenza, sopra o sotto la soglia di pena prevista in via

generale, può costituire lo strumento per registrare "l'eccezionalità" che conferisce una variazione di gravità - in più o in meno - rispetto alle situazioni normali. In tali casi le deroghe "per addizione" possono ricondursi alla logica della "riappacificazione" e/o della chiusura di un periodo caratterizzato da tensioni di varia natura, così come le deroghe "per sottrazione" possono giustificarsi per la speciale gravità che un fatto di reato assume in una particolare situazione (si pensi ai fenomeni di sciacallaggio). In questi casi - a ben vedere - il legislatore non contraddice la valutazione di gravità operata in via generale dalle norme incriminatrici attraverso la determinazione edittale della pena; al contrario vi si ispira adeguando la previsione legale alle variazioni della realtà». Ma ciò non vale, continua Stortoni, ogni qual volta, come nel caso nostro e nella gran parte degli ultimi provvedimenti di clemenza, il legislatore adotti una elencazione insuscettibile di essere apprezzata secondo criteri particolari. Si tratta di «una contraddizione grave che non dovrebbe esistere in un sistema ragionevole e razionale», non foss'altro per il carattere improprio della sede e del modo attraverso il quale si giunge quasi a riscrivere la gerarchia di gravità dei reati fissata dalle norme incriminatrici, dando spazio ad un'opera di riequilibrio e di revisione dei valori della parte speciale che, lungi dall'esplicitarsi nell'ambito di un provvedimento di amnistia (che pur seleziona ciò che rimane, o meno, punibile), dovrebbe trovare attuazione mediante una più generale opera di riforma del sistema vigente.

3. Stortoni ha visto in tutto ciò la spia evidente di una insoddisfacente situazione della parte speciale, della necessità di una sua ristrutturazione. Il rilievo è pienamente condivisibile, ma l'osservazione offre suggestioni che vanno ben al di là di tale prima constatazione. Tutto ciò è, infatti, anche la spia di un implicito riconoscimento dell'attuale inattendibilità - e della conseguente irragionevolezza - del sistema delle comminatorie edittali; di un sistema, cioè, che si rivela del tutto incapace di assolvere a quella funzione di primo indicatore del grado di disvalore legislativamente attribuito ad ogni singolo reato. Selezionando e diversificando l'ambito di applicabilità dell'amnistia rispetto a reati sanzionati in astratto con la medesima pena edittale massima, il legislatore si pone in diretta contraddizione con sé stesso e denuncia una palese carenza di omogeneità nella determinazione legale del disvalore di tali reati. Una denuncia, a ben vedere, tanto più grave se solo si considera che è proprio in ragione del

necessario rispetto delle scelte discrezionali del legislatore che, anche a questo riguardo, la Corte costituzionale ravvisa da tempo un limite insuperabile all'ammissibilità di un sindacato sulla effettiva ragionevolezza delle singole comminatorie edittali di pena.

Sono quindi fondate ed opportune le perplessità avanzate da Luigi Stortoni in ordine alla stessa elencazione dei reati esclusi dalla clemenza: scorrendo rapidamente detto elenco «è facile accorgersi che si tratta di materie particolarmente "sensibili" all'opinione pubblica, nelle quali l'impatto dell'allarme sociale - più o meno indotto - l'enfatizzazione ecc. giocano un indubbio ruolo». A ben vedere manca anzi un criterio unitario di selezione di tali eccezioni e molte di queste, prima ancora che sull'effettiva maggiore o minore gravità dei vari reati, sembrano spiegarsi solo in ragione dell'attuale livello di allarme sociale che si attribuisce (o che comunque si ritiene di poter registrare in relazione) ad ogni singola figura di reato.

Qualche esempio solo per meglio chiarire il discorso. Nell'elenco delle eccezioni rientrano alcuni reati contro la pubblica amministrazione, come il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la malversazione a danno dello stato, la corruzione, etc.; ma è davvero fondata questa equiparazione *in malam partem* del pubblico ufficiale corrotto (senza distinzione per le somme od i beni da questi già ricevuti o solo pattuiti come futura compensa del "turpe mercato") ed il pubblico ufficiale che, viceversa, sfruttando l'erroneo pagamento eseguito da un privato per qualche euro in più di quelli effettivamente dovuti, si sia limitato a ricevere e trattenere per sé quella modestissima somma?

Ma nell'elenco delle eccezioni rientrano anche altri reati: la frode informatica, ad esempio; ma davvero si tratta di ipotesi tanto grave da essere sempre ricompresa fra le poche eccezioni destinate a rimanere punibili anche se non commesse in situazioni di eccezionalità?

Ed ancora: nell'elenco degli illeciti ritenuti comunque immeritevoli di ogni beneficio sono state indicate le forme lievi di abuso sessuale, fra le quali, come è noto, la giurisprudenza tende spesso a ricomprendere anche le controverse ipotesi di meri baci carpitati "con destrezza": ma davvero, al di là della ferma ed indubbia esecrabilità di tali condotte, appare così manifesta l'equiparazione di disvalore fra queste condotte ed i più gravi delitti esclusi oggettivamente dall'amnistia in quanto sanzionati in astratto con pene edittali superiori nel massimo ai quattro anni di reclusione?

Le opinioni possono ovviamente essere diverse. Ma nello stesso tempo non pare però che si tratti di scelte manifestamente indiscutibili. L'impressione è anzi del tutto diversa: forte è infatti la sensazione che si tratti solo di un elenco di eccezioni che, lungi dal ristabilire l'effettivo grado di disvalore dei vari reati, pare giustificarsi esclusivamente, e con non poca demagogia, nella prospettiva di rendere "più accettabile" all'opinione pubblica la scelta legislativa di ricorrere, ancora una volta, ad un provvedimento di amnistia. Sia chiaro: "niente di nuovo sotto il sole". Anche in occasione delle ultime manifestazioni di clemenza legislativa furono sollevate obiezioni pressoché analoghe: ancora utile ed opportuna è quindi la lettura di ciò che, ad esempio, si scriveva negli anni '70 da parte di Domenico Pulitanò (*Il significato della clemenza*, in *Quale giustizia*, 1970, 109 ss.) o di Nicola Mazzacava (*L'uso della clemenza in materia penale e la "nuova" politica criminale*, in *La questione criminale*, 1978, 471 s.), ovvero di quanto, anche successivamente, ha formato oggetto degli studi di Vincenzo Maiello (*La clemenza tra dommatica e politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 1029 ss.). La verità è che, sullo sfondo, ancora una volta si delinea ciò che l'ipotizzato nuovo ricorso all'amnistia non riesce certo a celare: sullo sfondo riemerge infatti il mai troppo denunciato ritardo del legislatore nel dare avvio ad un'opera radicale di riforma organica della parte speciale del diritto penale, con particolare attenzione agli stessi criteri di determinazione legale delle cornici edittali di pena. Una riforma, quest'ultima, della quale si avverte sempre più la necessità ed urgenza, con auspicabile adozione, proprio al fine di porre un freno agli attuali irragionevoli effetti di disarmonia interna, di un sistema basato su "classi" di pene edittali, analogo a quello da tempo in vigore nel codice penale spagnolo, e comunque improntato su criteri di necessario raccordo circa la proporzione fra minimo e massimo, come già ipotizzato in alcuni fra i più recenti progetti di riforma del codice penale (ad esempio, nel c.d. Progetto Pagliaro e nel c.d. Progetto Grosso); una riforma, quindi, urgente ed opportuna proprio al fine di ristabilire una effettiva omogeneità fra il disvalore astratto di ogni singolo reato e la corrispondente minaccia di pena e, non da ultimo, per porre un limite alla frequente, ma inutile tendenza legislativa volta ad identificare nel generico aumento delle pene edittali la sola ricorrente reazione ad ogni situazione contingente di mutamento dell'allarme sociale per determinate tipologie di reato. Si tratta infatti di soluzioni che, lungi dal fornire risposte adeguate al problema, non comportano una maggiore effettività della pena, offrono una

risposta solo simbolica e, spesso, proprio perché frutto di scelte condizionate dall'emozionalità del momento, rappresentano la causa principale della sempre maggiore disomogeneità di fondo del sistema globale delle comminatorie edittali.

4. Ed allora, che fare? La risposta più logica e coerente non potrebbe che essere quella che da sempre viene avanzata ogni qual volta - e, come visto, non si tratta della prima volta - il ricorso alla clemenza viene presentato quale soluzione ineludibile ed imposta dall'inaccettabilità della situazione giudiziaria e carceraria contingente. La soluzione più corretta e coerente non potrebbe, cioè, che essere quella di porre in stretta e diretta correlazione la selezione dei reati amnestiabili con le basi di una futura riforma del sistema penale. Solo in questo modo, in effetti, la selezione di ciò che "oggi" verrebbe dichiarato non più punibile potrebbe presentare coerenza con ciò che, "domani", si affermerà come ancora punibile.

Rispetto a questa soluzione, però, il vero problema è dato dall'urgenza e dalla gravità della situazione che si deve affrontare: il problema è cioè dato dal fatto che, come ha ricordato Padovani con la consueta efficacia, «quando la casa brucia, bisogna comunque spegnere l'incendio, anche se non è ancora pronto il progetto del nuovo edificio».

Se allora davvero non c'è più tempo da perdere, una seconda possibilità è quella indicata da Stortoni: nell'attesa che la riforma del codice penale ritorni al centro degli obiettivi del nuovo Parlamento, l'auspicio è che il legislatore della clemenza "faccia finta" di essere ancora di fronte ad un sistema sanzionatorio omogeneo ed attendibile e, fermo il riferimento al tetto edittale massimo della pena quale criterio primario di applicabilità dell'amnistia, limiti ogni eventuale estensione od esclusione ai soli casi effettivamente riconducibili a ragioni di "eccezionalità" nel senso sopra illustrato.

Ci sono altre alternative? Forse sì. Per la prima volta si potrebbe ad esempio pensare ad un provvedimento di amnistia veramente "modellato" sulle ragioni che - così si afferma - ne legittimano ed impongono l'emanazione. Se, come detto, queste ragioni sono principalmente quelle derivanti da un'improcrastinabile esigenza di deflazione processuale e di sfollamento delle carceri, allora si cominci a ragionare in questa prospettiva. E ci si chieda: quali reati sono oggi la principale causa di tale eccessivo ed insostenibile carico processuale? La risposta porterebbe sicuramente alla

individuazione di un'ampia gamma di illeciti (alcuni dei quali, quasi certamente, sanzionati in astratto anche con pene di una certa gravità, come, ad esempio, nel caso dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero nell'ipotesi di violazione alle disposizioni sull'ingresso o la permanenza di cittadini stranieri nel territorio dello Stato) ed è proprio in relazione a questi illeciti che il legislatore dovrebbe effettuare una più concreta selezione, verificando (ad esempio, secondo una adeguata ed aggiornata rivalutazione dei corrispondenti requisiti di "meritevolezza di pena" o di "bisogno di pena") se possano, o meno, essere ravvisati i margini di una pur parziale "riappacificazione" sociale. Come giustamente si segnalava anche in passato, infatti, in questi casi la "clemenza" può rappresentare un adeguato strumento di riequilibrio dell'intervento penale, atteso che, anche in una prospettiva di mera *difesa sociale*, non appare coerente né accettabile il fatto che la più grave sanzione prevista dall'ordinamento possa venire a colpire non già un'esigua minoranza, bensì un largo numero di cittadini. Per questa stessa ragione, si è così aggiunto (v. N. MAZZACUVA, *op. cit.*, 476), anche senza affrontare i più complessi problemi di una riforma globale del sistema penale, in questi contesti il ricorso all'amnistia si presta ad essere utilizzato quale opportuno strumento di «scelta politica volta a risolvere, anche mediante l'impiego della clemenza, le contraddizioni sociali emerse in un determinato periodo storico».

Quali le possibili obiezioni a questa alternativa? Forse, ancora una volta, il problema dei tempi e delle connesse difficoltà di trovare con sufficiente rapidità il necessario consenso politico su questi temi. Già, il consenso politico. Sì, perché, non ostante i tanti richiami all'ineludibilità di un provvedimento di clemenza, nello scenario politico i consensi non sono però ancora univoci nei contenuti. Tant'è che proprio di recente sono stati avanzati richiami a sostegno di una più attenta riflessione sul problema, sollecitando anche l'abbandono di ogni progetto di amnistia e limitando le prospettive di intervento legislativo alla sola ipotesi dell'indulto (in questo senso v. in particolare lo scritto di G. ARNONE, *Amnistia ecologica*, in *MicroMega*, n. 4/2006, 19 ss.).

Si tratta chiaramente di sollecitazioni che, sullo sfondo, vedono e temono il rischio di una presa di posizione legislativa "interessata" e "di parte" nella selezione dei reati (e soprattutto dei rei) beneficiati dall'amnistia. Ancora una volta si rilancia, cioè, il problema dell'equità e del rispetto del principio

di eguaglianza e della difficile conciliabilità con quest'ultimo di qualunque provvedimento di amnistia che non trovi adeguato fondamento in esplicite e condivise situazioni di eccezionalità e/o di irripetibilità della rinuncia alla sanzione penale.

Ed allora è agevole notare come il problema di fondo sia sempre il medesimo; e questo proprio perché l'amnistia, come altre forme di clemenza, «non è una causa di non punibilità come le altre, "interna" al sistema di giustizia, ma è una causa di impunità *extra ordinem*, fuori e contro le normali regole di giustizia e di uguaglianza davanti alla legge» (D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2005, 675).

Ed allora davvero, se l'urgenza della situazione è tale da non consentire una soluzione più ragionevole e meditata, se ancora una volta il ricorso all'amnistia rischia di presentarsi come una generica ed arbitraria forma di *indulgentia* (non più *principis*, bensì *legislatoris*), allora potrebbe non essere errata l'idea di abbandonare l'ipotesi di una amnistia "immotivatamente" (o "emotivamente") selettiva e, ferma l'adozione dell'indulto per i più immediati problemi di sovraffollamento carcerario, affrontare in altro modo il problema dell'eccessivo carico giudiziario. Come? Semplice: ristabilendo una assoluta uniformità di trattamento nell'applicazione delle nuove regole sulla prescrizione ed abbandonando quella regola transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (c.d. ex-Cirielli) che, al di là di quanto potrà essere precisato dalla Corte costituzionale circa la sua compatibilità con l'art. 3 Cost., di "ragionevole" (ovviamente nella prospettiva di una equa differenziazione delle situazioni "beneficiate" dalle nuove regole più favorevoli) ha davvero molto poco.

Sia chiaro: siamo ben consapevoli che si tratta di soluzione fortemente provocatoria e che difficilmente potrà essere accolta (soprattutto dall'attuale maggioranza di governo; anche se si tratterebbe di soluzione più facilmente adottabile, non foss'altro perché non subordinata al raggiungimento della maggioranza qualificata stabilita dal nuovo art. 79 Cost.). Così come è pacifico che anche questa soluzione, laddove verrebbe a riflettere meccanismi connessi agli attuali limiti edittali di pena, potrebbe esporsi ad obiezioni analoghe a quelle già sopra richiamate con riguardo alla vistosa "irragionevolezza" dell'attuale sistema sanzionatorio (meno preoccupanti ci paiono invece le riserve di Padovani circa una temuta maggiore sperequazione degli effetti della prescrizione rispetto a quelli dell'amnistia: certo l'applicabilità della prima viene molto a dipendere dalla diversità, in

concreto, dei tempi di esercizio dell'azione penale, ma si tratta di disparità che non appare comunque maggiore di quella altrimenti conseguente ai necessari limiti cronologici dell'amnistia e che, almeno in parte, risulta compensata dalla possibilità di trovare applicazione per tutti i reati e non solo per quelli frettolosamente indicati dal legislatore della clemenza). Tutto sommato siamo però convinti che, se davvero è necessario ed ineludibile intervenire (ed in tutta fretta) anche sul fronte dell'eccessivo carico dei processi attualmente pendenti, tale soluzione rimanga molto più "equa" e "funzionale allo scopo", di quanto non potrebbe attendersi da un'amnistia arbitrariamente ancorata ad un rigido limite temporale e proiettata verso una selezione applicativa che, ancorché difficilmente sindacabile avanti la Consulta, *prima facie* non appare certo contraddistinta da sicura ed effettiva "ragionevolezza".

Alessandro MELCHIONDA  
*Straordinario di Diritto penale nell'Università di Trento*